



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 DEL 07/03/2022

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: SUAP

OGGETTO: PROROGA AL 30 GIUGNOO 2022 DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 34 del 14/11/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO;

VISTO l'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'art.109 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con Legge 126 del 13 ottobre 2020, che testualmente recita:

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO l'art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 5, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni con Legge 176 del 18 dicembre 2020, che testualmente recita:

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della [legge](#) n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

VISTO l'art. 3 quinquies (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9 -ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.";

VISTO l'art.1, comma 706, della L. n.234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che testualmente recita:

"706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022".

RICHIAMATA la delibera G.C. n.54 del 28/05/2020, "Criteri ed indirizzi operativi relativi all'occupazione suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)";

DATO ATTO che, con le modalità previste dalla delibera G.C. n.54 del 28/05/2020 e dalla delibera G.C. n.64 del 23/04/2021:

- sono state rilasciate n.18 autorizzazioni,
- sono state presentate n.10 scia,

per l'occupazione temporanea di suolo pubblico relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la propria determina n. 35 del 25 gennaio 2022 con cui sono state prorogate al 31 marzo 2022 le concessioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO di dover prorogare al 31 marzo 2022 le concessioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'art.109 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con Legge 126 del 13 ottobre 2020;

VISTO il nulla-osta rilasciato dal Comando di Polizia Municipale con nota prot. 5215 del 03/03/2022;

DATO ATTO che la sottoscritta ricopre anche le funzioni di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

- 2) di prorogare al 30 giugno 2022, senza necessità di emanare ulteriori atti autorizzativi, le concessioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'art.109 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con Legge 126 del 13 ottobre 2020;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)